



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE PENALI

---

**INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 31**

C.C. 22 dicembre 2016  
Presidente: FIALE  
Relatore: DE AMICIS  
Estensore: DE AMICIS  
Ricorrente: DE ANGELIS Mario + 2  
N.R.G.: 39586/2015

P.G.: BIRRITTERI (Parz. diff.)

**Questione controversa:**

1. Se, a seguito dell'azione di prevenzione patrimoniale proseguita o esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso, la confisca abbia ad oggetto solo i beni pervenuti a titolo di successione ereditaria ovvero possa riguardare anche i beni che, al momento del decesso, erano nella disponibilità del *de cuius*, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
2. Se costituisca condizione di validità della confisca la declaratoria di nullità degli atti di disposizione prevista dall'art. 26, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Se le presunzioni di fittizietà degli atti di disposizione previste dall'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 riguardino esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto ovvero anche gli atti dei successori.

**Soluzione adottata:**

1. La confisca può riguardare anche i beni che erano nella disponibilità del *de cuius*, ma fittiziamente intestati o trasferiti a terzi.
2. Negativa. L'omessa declaratoria di nullità costituisce una inosservanza cui il giudice può rimediare, anche di ufficio, con la procedura di correzione di errore materiale.
3. Riguardano esclusivamente gli atti posti in essere dal proposto.

**Riferimenti normativi:**

Artt. 18, 20, 23, 24 e 26 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Il Presidente